

Dopo la Pandemia: il futuro e la memoria costituzionale*

di Gaetano Bucci – Ricercatore confermato di Istituzioni di diritto pubblico nell'Università del Salento e Michele Della Morte – Professore ordinario di Diritto costituzionale nell'Università degli Studi del Molise

ABSTRACT: This work highlights how the economic-pandemic crisis did not lead to the definitive crisis of the system of principles and values underlying the Constitution, which continues to be an essential tool to face up the problems that afflict the country. It represents the indispensable tool for resolving ongoing social conflicts in a progressive direction and thus guaranteeing a new democratic perspective of social life. In short, the collapse of the economic, social and environmental order cannot be confused with the collapse of the program of personal and social emancipation prescribed by the Constitution. The economic-pandemic crisis has revealed the limits of the neoliberal model based on the pursuit of profit, financial rent and wild mass consumption. The Constitution with its principles of solidarity and social justice therefore represents a fundamental guideline for getting out of the chaos caused by the crisis of economic globalization. The parties and movements that claim the need to rebalance the altered relationship between political control and the power of the economy and technology placed at its service, should return, in particular, to reflect on the powers of democratic government of the economy provided for by the Constitution in order to verify their relevance or the need for their remodeling, which makes them

* Lavoro sottoposto a referaggio secondo le linee guida della Rivista. Il lavoro, dedicato agli scritti in onore di Pietro Ciarlo, è frutto di una riflessione comune. In ogni caso i paragrafi 1, 2 e 4 sono di Michele Della Morte, i paragrafi 3 e 5 di Gaetano Bucci.

capable of facing the problems posed by a globalized economy, but no less in need of being governed, according to the purposes of economic, social and environmental justice.

SOMMARIO: 1. Sulla catastrofe pandemica. – 2. La ricostruzione necessaria. – 3. L’attualità dei Principi fondamentali della Costituzione. – 4. Al di là del contingente. – 5. La Costituzione come bussola per uscire dalla crisi economico-pandemica.

1. Sulla catastrofe pandemica

Se si valuta il termine nella sua accezione comune, come sinonimo di tragedia, sciagura, e rovina, la Pandemia è stata un evento catastrofico. Basti pensare, in tal senso, al drammatico numero delle vittime, alle sofferenze patite dai contagiati, alle sfide che hanno riguardato la tenuta istituzionale degli Stati, al pesantissimo tributo pagato dalle fasce più fragili della popolazione, alle aporie che hanno accompagnato le scelte compiute dai Governi (più che dai Parlamenti) in tema di salute pubblica, per fugare ogni dubbio circa la portata catastrofica di quanto avvenuto negli ultimi due anni. La stessa estensione mondiale dell’evento non lascia adito a dubbi: il virus ha colpito indistintamente interi continenti, coinvolto persone, gruppi che hanno improvvisamente visto rivoluzionate le proprie vite, quella dei loro cari, compromesse le loro abitudini.

Per altro verso, ragionando, come in passato ha fatto la dottrina, sul significato del termine catastrofe, qualche approfondimento ulteriore è possibile, atteso che il vocabolo esprime, in diversa accezione, l’idea di una svolta, di un cambio di rotta, di un mutamento di paradigma: catastrofe, in tal senso, “non significa fine, ma mutazione di forma, magari riadattamento.

In ogni caso vi è catastrofe se ciò che muta ha carattere di irreversibilità”¹. In tal senso la pandemia avrebbe provocato la crisi definitiva del sistema dei valori prevalenti nella società civile, determinandone appunto un mutamento irreversibile².

Questa lettura prospetta tuttavia non poche insidie, poiché potrebbe indurre taluno a considerare irreversibile la crisi delle democrazie costituzionali, rivelatesi incapaci di sopravvivere, perché

¹ Cfr. A. TAGLIAPIETRA, *Usi filosofici della catastrofe*, in *Lo Sguardo – Rivista di filosofia*, 2016.

² Cfr. V. FROSINI, *Etica della regola ed etica dell’eccezione*, in *L’etica della situazione. Studi raccolti da Pietro Piovani*, Napoli, 1974, p. 419; A. BARBERA, *Ordinamento costituzionale e carte costituzionali*, in *Quaderni costituzionali*, 2, 2010

ormai incapaci di svolgere la loro funzione principale, ovvero quella di mediare il conflitto sociale in senso progressivo.

Dinanzi agli effetti drammatici della crisi in corso, il costituzionalismo moderno, non potrebbe, insomma, sopravvivere³. Ma è davvero così? o sono possibili altre letture?

2. La ricostruzione necessaria

Per rispondere a tale interrogativo appare utile considerare due distinte accezioni del termine “ricostruzione”, le quali si oppongono, sia pur modo diverso, ad una lettura “catastrofista”.

Per un verso ricostruire può significare ricomporre l’ordine preesistente, riproducendone, più o meno fedelmente, le caratteristiche primigenie. Per l’altro verso, ricostruire può indicare la volontà - dopo aver operato un confronto critico con la tradizione - di rinnovare le forme dell’esistente, pur nella consapevolezza della loro ineluttabilità e del loro valore.

In tal senso la ricostruzione si propone di ripristinare la validità dell’idea originaria, recuperandone criticamente la funzione ideale e denunciandone le aporie sul piano dell’effettività.

Un restauro, insomma, come «atto di cultura [...] che guarda al futuro e non al passato». Una reintegrazione con «funzioni educative e di memoria, per le future generazioni» che mira alla «formazione d’ogni cittadino» nel senso spirituale e materiale più esteso⁴.

Così interpretata, la catastrofe pandemica dischiude un orizzonte impreveduto di possibilità che coinvolge la stessa funzione delle Costituzioni democratiche, le quali - come efficacemente chiarito dalla dottrina - non possono mai smettere del tutto la loro «funzione ordinante»⁵.

Più precisamente, occorre guardare alla possibilità di interpretare l’evento pandemico nella prospettiva del potenziale ri-adattamento della Costituzione, rinunciando, al contempo, ad identificare il collasso dell’ordine economico, sociale e ambientale con il collasso del progetto di emancipazione pensato dai Costituenti.

³ Sul tema, cfr. G. AZZARITI, *Il costituzionalismo moderno può sopravvivere?*, Roma-Bari, 2016.

⁴ Cfr. G. CARBONARA, *La reintegrazione dell’immagine*, Roma, 1976, p. 27

⁵ Cfr. M LUCIANI, *Quattordici argomenti contro l’invocazione del potere costituente*, in *Democrazia e Diritto*, 3-4, 1995, 98

La pandemia ha sollevato ormai definitivamente il velo di Maya che oscurava i limiti del modello neo-liberale percepito, per un trentennio, come «privo di alternative», sicché risultava «più facile immaginare la fine del mondo, che la fine del capitalismo»⁶. Uno scenario neo-liberale che aveva come unico orizzonte il consumismo sfrenato e senza limiti⁷.

È tempo, dunque, di ripensare alla funzione ordinante della Costituzione per affrontare le necessità del presente e del futuro post-pandemico⁸. Ciò comporta un «capovolgimento» della situazione esistente, che può essere raffigurato con l'immagine dell'«aratro che rivolta la terra consentendo la semina»⁹.

La terra da rivoltare è simboleggiata dal modello neo-liberista e dalla dose massiccia di egoismo che porta con sé. Stiglitz, tra i molti, ha espresso il concetto con estrema chiarezza affermando che: «il ritorno alla normalità non deve significare un ritorno al neo-liberismo»¹⁰.

Non si può che essere d'accordo.

3. L'attualità dei Principi fondamentali della Costituzione

Per quanto si è detto, pensare di sanare la ferita inferta dalla pandemia mediante la riattivazione del potere costituente costituirebbe un errore di prospettiva, così come il pensare lo stato di *eccezione permanente* alla stregua di un destino ineluttabile.

Al contrario il vero “rovesciamento” è legato, come s'è detto, al recupero dei valori del costituzionalismo democratico-sociale, nel segno della cultura politica che ha caratterizzato la storia del Novecento¹¹.

Al riguardo, risulta sufficiente richiamare l'insegnamento di Leopoldo Elia che sostenne come il potere costituente si fosse esaurito con l'entrata in vigore della Costituzione repubblicana¹².

⁶ Cfr. M. FISHER, *Realismo capitalista*, Milano, 2018.

⁷ Cfr. R. BODEI, *Limite*, Bologna, 2016, p. 103.

⁸ Cfr. G. AZZARITI, *Il diritto costituzionale d'eccezione*, in *Costituzionalismo.it*, n. 1/2020, p. II., il quale sostiene che la «ricostruzione» dovrebbe muovere dai valori e dai principi della Costituzione.

⁹ Cfr. A. TAGLIAPIETRA, op. cit., 13

¹⁰ Cfr. J. STIGLITZ, *L'economia statunitense nelle mani di Janet Yellen*, in *Internazionale*, 19 dicembre 2020.

¹¹ Cfr. A. ALGOSTINO, *Costituzionalismo e distopia nella pandemia di Covid-19 tra fonti dell'emergenza e (s) bilanciamento dei diritti*, in *Costituzionalismo.it*, n. 1/2021, p. 80.

L'uso di tale potere appare pertanto inidoneo per affrontare i problemi della “ricostruzione” posti dalla crisi economico-pandemica¹³, specie in considerazione del fatto che nel corso della crisi i Principi fondamentali della Costituzione hanno riconfermato il loro valore, ponendosi come baluardo essenziale per la difesa dei diritti dei cittadini e dei lavoratori.

I diritti inviolabili previsti dalla Costituzione sono stati infatti rivendicati nelle lotte degli operai per ottenere le misure di sicurezza necessarie per garantire la propria salute e quella di tutti i cittadini¹⁴, dei lavoratori tessili e di quelli della logistica a difesa del posto di lavoro, dei ciclofattorini per il riconoscimento delle garanzie connesse alle loro prestazioni, dei metalmeccanici per il rinnovo del contratto di lavoro, nonché nelle lotte per la difesa del territorio e dell'ambiente¹⁵.

Pur sottoposta a fortissime tensioni (molto evidenti per ciò che concerne il sistema delle fonti)¹⁶, la Carta continua a costituire una linea-guida fondamentale per orientarsi nel caos provocato dalla crisi della globalizzazione e da cui trarre indicazioni preziose per affrontare organicamente i molteplici problemi che travagliano la società.

Per uscire «da questa tragica vicenda» e per riprendere la prospettiva di libertà e di progresso costituzionalmente garantita, occorre riscoprire le «ragioni della solidarietà e del vivere assieme: valori che in molti hanno ritenuto non più perseguibili, trascinati dall'ansia di una società votata al consumo e all'individualismo proprietario»¹⁷.

Se si dovesse pensare invece, di «stabilizzare, in via ordinaria, una drastica riduzione della socialità, un esponenziale aumento dell'individualismo, un aggravamento della paura dell'altro e

¹² Cfr. G. FERRARA, *Intervento* in occasione della presentazione del volume di L. ELIA, *Discorsi parlamentari*, (Palazzo Madama, Sala Koch, 5 ottobre 2018), in *memoriaweb*, trimestrale dell'archivio storico del Senato della Repubblica, 24, dicembre 2018.

¹³ Cfr. M. LUCIANI, *Quattordici argomenti*, cit., pp. 97 e ss. e 103-104, pone in evidenza come la Costituzione vigente consenta solo l'esercizio del «potere di revisione» che, essendo un «potere costituito», non può realizzare o legittimare stravolgimenti del dettato costituzionale. Sul tema, cfr. anche A. PACE, *La causa della rigidità costituzionale*, Padova, 1995.

¹⁴ Cfr. M. REVELLI, *È l'inizio di un lungo braccio di ferro*, in *il manifesto*, 17/5/2020, il quale afferma come i lavoratori abbiano pagato, durante la prima fase della pandemia, un tributo altissimo, in termini di salute e di fatica, negli ospedali e nelle filiere della produzione e della logistica, permettendo al Paese di funzionare e garantendo così condizioni accettabili di esistenza per tutti.

¹⁵ Cfr. A. ALGOSTINO, *Costituzionalismo e distopia*, cit., p. 77.

¹⁶ Sul tema, cfr. G. AZZARITI, *L'eccezione e il sovrano. Quando l'emergenza diventa ordinaria amministrazione*, in *Costituzionalismo.it*, 17 febbraio 2010.

¹⁷ G. AZZARITI, *I limiti costituzionali della situazione d'emergenza provocata dal Covid-19*, in *Questione Giustizia*, on line, 27 marzo 2020.

dell'ignoto, allora al rischio sanitario» non potrebbe che seguire «un nefasto regresso culturale» ovvero una «caduta» in una «nuova barbarie»¹⁸.

4. Al di là del contingente.

Il superamento dello stato d'eccezione - concetto ambivalente che se non correttamente inquadrato può compromettere alcuni pilastri dello stato di diritto come la divisione dei poteri e la garanzia dei diritti - impone, insomma, una *renovatio* teorica e fattuale, nel segno dell'equilibrio costituzionale¹⁹.

In tale contesto il vocabolo ri-adattamento cui si è fatto prima riferimento, assume un significato privilegiato, nel senso che non dev'essere interpretato come un "cedimento" dinanzi alle esigenze del fatto, bensì come uno «strumento di salvaguardia del *quid* che le Costituzioni intendono preservare», corrispondente «all'essenza di valore» sotteso «alle norme desumibili dal testo costituzionale»²⁰.

Tra le diverse forme possibili di azione, la vera novità consisterebbe dunque nell'attuazione della Costituzione intesa come realizzazione del compito attribuito al legislatore di inverare la «volontà progettuale dei costituenti»²¹.

Il rilancio di tale progettualità costituzionale, si propone dunque come la via maestra per ripristinare il sistema democratico, la cui crisi la Pandemia ha certamente aggravato.

¹⁸ Cfr. G. AZZARITI, *Diritto o barbarie. Il costituzionalismo moderno al bivio*, Bari-Roma, 2021, pp. 340 ss., sostiene come usando lo «schema vichiano» del processo storico, l'epoca presente si possa considerare un'epoca che prelude alla «caduta» in una «nuova barbarie», la quale si verifica quando i popoli perdono il senso di «solidarietà» e la «dimensione sociale del conflitto». L'epoca attuale definita non a caso «nuovo medioevalismo», potrebbe rappresentare tuttavia anche un «rimedio», poiché potrebbe fornire ai cittadini l'impulso per riaprire «un nuovo ciclo di lotte per i diritti» finalizzato al «ritorno a forme di governo più civili». Sull'attualità del principio di solidarietà politica, economica e sociale previsto dalla Costituzione, cfr. G. AZZARITI, *Dall'«emergenza costituzionale» all'inattuazione della Costituzione. Il dovere di solidarietà*, in Aa. V.v., *Per un costituzionalismo esigente. Scritti in onore di Alfonso Di Giovine*, a cura di A. Algostino, F. Longo, A. Mastromarino, D. Pamelin, Milano, 2020, pp. 192 ss.

¹⁹Cfr. M. CARRILLO, *Diritto di eccezione e sistema costituzionale in Spagna di fronte alla pandemia da COVID-19*, in *Costituzionalismo.it*, 2, 2021; L. PATRUNO, *L'elasticità della Costituzione*, Torino, 2012.

²⁰ Cfr. M. LUCIANI, *Dottrina del moto delle Costituzioni e vicende della Costituzione repubblicana*, in *Osservatorio sulle fonti*, 1, 2013, p. 3. Sul costituzionalismo come «insieme di rapporti che si identifica con il contenuto essenziale della democrazia, riconoscibile nella possibilità di cambiare pacificamente i governi e nella effettiva garanzia dei diritti in tutte le loro declinazioni e generazioni», cfr. P. CIARLO, *Costituzionalismo e pluralismo costituzionale*, in *Costituzionalismo.it*, fasc. 3/2015, p. 55.

²¹ Cfr. M. LUCIANI, op. cit., p. 8

Attuare la Costituzione significa oggi recuperare il pluralismo ed il conflitto sociale che costituiscono le forze motrici di ogni progresso democratico²², come dimostrano le lotte svoltesi nella fase del processo costituente e in quella degli anni sessanta e settanta del Novecento, quando un vasto movimento di lavoratori e di studenti riuscì a conseguire, in nome dell'attuazione della Costituzione, rilevanti conquiste sul piano istituzionale, sociale, sindacale e dei diritti civili²³.

La Pandemia ha riproposto con forza il tema del ruolo dello Stato e della sua legittimazione ad intervenire nell'attività economica per indirizzarla a fini sociali. Molteplici voci si sono infatti levate – dopo anni di tendenze radicalmente opposte – per reclamare più Stato e maggiore unità d'azione considerate come premesse essenziali per realizzare un'effettiva eguaglianza.

In tale contesto non appare casuale che una parte della dottrina abbia richiamato l'insegnamento di Hobbes al fine di individuare il confine tra libertà, soggezione e dominio che, nel corso della pandemia, si è rivelato labile a causa delle decisioni adottate dai Governi per fronteggiarla²⁴.

Hobbes nel definire i vincoli che incontra la libertà civile osservò che: «quando i cittadini privati [...] chiedono [...] libertà», con tale nome «non chiedono la libertà, ma il dominio, anche se per ignoranza non se ne accorgono».

Egli soggiunse inoltre che se «ciascuno concedesse agli altri [...] la stessa libertà che chiede per sé, tornerebbe lo Stato naturale in cui tutti possono fare legittimamente tutte le cose», ovvero uno stato che se «fossero consapevoli, respingerebbero come peggiore di ogni soggezione civile».

Per Hobbes, coloro che «chiedono di essere liberi da soli, mentre gli altri sono vincolati», chiedono, in realtà, «il dominio»²⁵.

Per quanto suggestiva, la riflessione di Hobbes *necessita* tuttavia di essere confrontata con quella di Machiavelli per il quale la libertà, intesa come partecipazione, non costituisce una rivendicazione di dominio antagonista rispetto a quella dello Stato, ma una necessità per lo Stato stesso.

Machiavelli ritiene cioè che la costruzione di uno Stato “forte” richieda il concorso delle forze politiche e sociali nella prospettiva del conseguimento dell'unità dell'azione statale, la quale non

²² Sulla centralità del conflitto nel modello di democrazia sociale previsto dalla Costituzione, cfr. G. AZZARITI, *Diritto e conflitti. Lezioni di diritto costituzionale*, Roma-Bari, 2010.

²³ Cfr. P. INGRAO, *Masse e potere*, Roma, 1977, p. 237, il quale richiama, a tale proposito, l'attuazione dell'ordinamento regionale, la riforma della Rai, la riforma della scuola, l'istituzione del Servizio sanitario, lo Statuto dei lavoratori, la scala mobile, la riduzione dell'orario di lavoro, i permessi retribuiti per il diritto allo studio, la legge sul divorzio, la riforma del diritto di famiglia, l'obiezione di coscienza, la legge sulla chiusura dei manicomi e la legge sull'interruzione volontaria della gravidanza.

²⁴Cfr. I. MASSA PINTO, *Volete la libertà? Eccola*, in *Questione giustizia*, 30 luglio 2021

²⁵ Cfr. T. HOBBS, *De Cive. Elementi filosofici sul cittadino*, Roma, 2021, X, 1, p. 136.

costituisce «il rovescio, ma la continuazione del conflitto esistenziale» diretto a comporsi in una sintesi superiore²⁶.

Roberto Esposito osserva come nel pensiero di Machiavelli la «forma» sia «tutta radicata nella materia». Questa suggestiva espressione richiama alla mente l'opera realizzata da Alberto Burri (c.d. cretto di Burri) nell'ambito del processo di ricostruzione della città di Gibellina distrutta dal terremoto del 1968.

Tale opera intende indicare che la “rinascita” può avvenire solo nella continuità di forme rinnovate, che non rimuovono, ma fanno i conti con le ferite inferte dagli eventi della storia.

La “materia” destinata a tenere insieme le macerie del passato e le prospettive del futuro è, dunque, e non potrà che essere, quella costituzionale, capace di tramutare i vincoli in altrettante possibilità.

In questa prospettiva risulta maggiormente utile la riflessione di Machiavelli rispetto a quella di Hobbes, perché postula l'idea di un futuro unitario dell'azione statale fondata sulla partecipazione conflittuale che - nella forma di governo recepita dalla Costituzione - deve trovare la sua espressione nel Parlamento considerato come luogo di confluenza e sintesi delle istanze espresse dalle forme del pluralismo politico e sociale²⁷.

5. La Costituzione come bussola per uscire dalla crisi economico-pandemica

Occorre, insomma, rifiutare ogni lettura neutralizzante e spoliticizzata della crisi in atto. L'emergenza ha consolidato una dinamica eccezionale che dovrebbe risolversi - anche grazie all'ausilio della scienza medica - in un ritorno ad una situazione ordinaria, la quale non potrà tuttavia essere ricostruita sulla base degli indirizzi tecnocratici del Recovery Fund o mediante un assetto monocratico incompatibile con la Costituzione²⁸.

²⁶ Cfr. R. ESPOSITO, *Ordine e conflitto. Machiavelli e la letteratura politica del Rinascimento italiano*, Napoli, 1984, 192. Sull'impostazione della democrazia pluralista delineata dalla Costituzione, la quale riconosce «i conflitti, ma li vuole mediare e regolare», cfr. P. CIARLO, *Democrazia, partecipazione popolare e populismo al tempo della rete*, in *Rivista AIC*, n. 2/2018, p. 4.

²⁷ Cfr. G. FERRARA, *La democrazia come rappresentanza e come partecipazione*, in ID., *La crisi della democrazia costituzionale nel XXI secolo*, Roma, 2012, 87; G. AZZARITI, *Critica della democrazia identitaria*, Roma-Bari, 2005.

²⁸ Su questi temi cfr. A. MASTROPAOLO, *Il Governo Draghi, la democrazia, il compromesso*, in *il mulino.it*, 23 settembre 2021.

Si potrà uscire dalla crisi e riprendere un cammino di progresso solo se le forze politiche sapranno recuperare una consapevolezza teorica adeguata alla gravità delle ferite inferte al corpo sociale dalla crisi economico-pandemica²⁹ e se comprenderanno, su tale base, la necessità di recuperare la loro legittimazione democratica attraverso il potenziamento della partecipazione, dell'inclusione e della rappresentanza.

I partiti ed i movimenti che rivendicano la necessità di riequilibrare il rapporto ormai alterato tra controllo politico e sociale e potenza dell'economia e della tecnica³⁰, dovrebbero tornare pertanto a riflettere sui poteri di governo democratico dell'economia previsti dalla Costituzione per verificare l'attualità o la necessità di una loro rimodulazione che li renda adeguati ad affrontare le problematiche poste da un'economia mondializzata, ma non per questo meno bisognosa di essere governata - a livello nazionale, sovranazionale e internazionale - secondo finalità di giustizia sociale³¹.

Guardare al futuro è quindi possibile se si tornerà alla Costituzione e ai suoi principi di democrazia politica, economica e sociale che, dopo 70 anni, come hanno tentato di dimostrare alcuni recenti studi, non sembrano aver perduto il loro slancio³².

Occorre ricostruire pertanto il loro significato interpretandolo alla luce delle contraddizioni del tempo presente, tessere nuovamente le fila di una coesistenza armoniosa tra gli stessi, rivalutare il loro significato precettivo e continuare ad interrogarsi senza tregua sul loro fondamento.

Una nuova unità d'azione statale nella direzione indicata dalla Costituzione, implica, dunque, la necessità di rimettere al centro dell'indirizzo politico le questioni concernenti l'attuazione della Costituzione, le quali concernono la garanzia dei diritti sociali, le relazioni tra Stato e Regioni, il riordino del sistema delle fonti, il finanziamento dei partiti, il ruolo dei corpi intermedi, la legge

²⁹ D. DI CESARE, *Virus sovrano? L'asfissia capitalistica*, Torino, 2020, pp. 12, 26, 88, afferma che la pandemia da Covid-19 non costituisce la conseguenza di una «catastrofe [...] naturale», ma dei «limiti della *governance* neoliberale». Sul legame tra la pandemia e il modello di sviluppo neo-liberista e sulla necessità di rilanciare «forme di lotta» finalizzate alla creazione di «un nuovo ordine economico», cfr. S. ŽIŽEK, *Virus. Catastrofe e solidarietà*, Milano, 2020, pp. 196 ss. Sul tema cfr. anche, con spunti molto critici, G. AGAMBEN, *A che punto siamo? L'epidemia come politica*, Macerata, 2020; G. SAPELLI, 2020. *Pandemia e resurrezione*, Milano, 2020; S. MAFFETTONE, *Il quarto shock. Come il virus ha cambiato il mondo*, Roma, 2020.

³⁰ Cfr. A. SCHIAVONE, *Progresso*, Bologna, 2020, pp. 122, 147.

³¹ Sul nesso nazionale-sovrannazionale, cfr. F. DE FELICE, *Nazione e crisi: le linee di frattura*, in Aa.Vv., *Storia dell'Italia repubblicana*, vol. III, Torino, 1996, pp. 114, 121.

³² Cfr. Aa. Vv., *I principi fondamentali della Costituzione dopo settant'anni*, a cura di M. Della Morte, F.R. De Martino, L. Ronchetti, Bologna, 2021.

elettorale proporzionale, i rapporti tra democrazia rappresentativa e democrazia partecipativa, il ruolo del Parlamento e delle assemblee elettive locali, il futuro digitale e la transizione ecologica.

Nell'affrontare queste rilevanti problematiche, occorre superare l'angusta logica dei fatti che, marginalizzando il progetto di emancipazione sociale prescritto dalla Costituzione, mira a promuovere processi di personalizzazione e neutralizzazione.

Per riprendere un percorso democratico e progressivo, bisogna invece elaborare una nuova filosofia della storia costituzionale capace di orientare inediti processi di democratizzazione dei rapporti politici e di socializzazione dei rapporti economici³³.

³³ Sulla Costituzione come strumento di «contropotere» o di «democrazia insorgente», cfr. A. ALGOSTINO, *I movimenti territoriali: come nuova manifestazione del conflitto sociale?*, in *Parolechiave*, dicembre 2018, p. 47; M. ABENSOUR, *La democrazia contro lo Stato. Marx e il momento machiavelliano*, Napoli, 2008. Sull'attualità dei principi e delle norme della Costituzione per fronteggiare le contraddizioni del presente, cfr. A. APOSTOLI, *A proposito delle più recenti pubblicazioni sull'uso della Costituzione*, in *Costituzionalismo.it*, n. 2/2018, p. 73.